

Scheda

sul progetto di riorganizzazione del Ministero della giustizia,
ai sensi dell'art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 e
sul regolamento per il decentramento del Ministero della giustizia e
modifiche al regolamento di organizzazione

1. Premessa

Il presente documento costituisce la scheda illustrativa, da mettere a disposizione delle OO.SS., del progetto di riorganizzazione del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006.

2. La legge finanziaria per l'anno 2007 (legge n. 296/2006)

Prima di procedere alla illustrazione del provvedimento di riorganizzazione è necessario premettere alcuni cenni che consentono di inquadrare la problematica della riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della giustizia alla luce dell'art.1, comma 404, della legge n. 296/2006.

Il Ministero della Giustizia, esclusi gli uffici di diretta collaborazione, è costituito da 4 dipartimenti:

- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP);
- Dipartimento per la Giustizia Minorile (DGM);
- Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG);
- Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG).

Detti dipartimenti fanno capo a tre amministrazioni: Amministrazione Penitenziaria (DAP), Amministrazione Minorile (DGM) e Amministrazione Giudiziaria (DOG e DAG).

2.1. (segue): le misure di razionalizzazione e i dipartimenti del Ministero della giustizia

È bene sottolineare da subito che le tre amministrazioni sono dotate di caratteri peculiari e distintivi che impongono di considerarle, ai fini delle disposizioni di cui al comma 404 lett. d), c) e d), sotto il profilo della gestione del personale, delle strutture periferiche e delle funzioni ispettive e di controllo, come soggetti diversi. Ciò consente di escludere la presenza di duplicazioni organizzative ai sensi del comma 404 lett. a) per quanto riguarda le articolazioni dirigenziali generali relative al personale ed alle risorse materiali.

Relativamente alla lettera b) del comma 404, si precisa che l'attuale assetto del DAP già prevede una gestione unitaria del personale.

Per quanto attiene alla lettera c) della norma più volte citata, l'amministrazione penitenziaria è già organizzata a livello territoriale con strutture decentrate quali i Provveditorati Regionali.

L'attuale assetto del Dipartimento per la giustizia minorile già prevede la gestione unitaria del personale secondo quanto richiesto dal citato comma 404 lettera b).

Per quanto attiene alla lettera c) del comma 404 della citata legge, l'Amministrazione della Giustizia minorile è già organizzata a livello territoriale con strutture decentrate quali i Centri per la Giustizia Minorile.

Per quanto attiene alla Amministrazione Giudiziaria (cui afferiscono il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – ivi compresi tutti gli uffici giudiziari-, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia e l'Ispettorato Generale - ufficio di diretta collaborazione con organico predeterminato-) ed in relazione alla previsione di cui alla lettera b) del comma 404, l'Amministrazione adotta già un "sistema unitario di gestione del personale".

L'Amministrazione Giudiziaria è caratterizzata da significative peculiarità che impongono di escludere dal campo di applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 404, quegli uffici dirigenziali non generali del DOG (in totale 408 – tabella 1), che sono attribuiti agli uffici giudiziari (322): la misura di razionalizzazione (5%) può essere applicata soltanto sugli 86 uffici dirigenziali di seconda fascia esistenti presso l'amministrazione centrale (tabella 2).

<i>UFFICI DIRIGENZIALI</i>	<i>n. posti</i>
<i>corti di appello</i>	29
<i>procure generali presso corti di appello</i>	29
<i>uffici unici (*)</i>	90
<i>tribunali</i>	136
<i>procure presso tribunali</i>	88
<i>tribunali di sorveglianza</i>	6
<i>tribunali per i minorenni</i>	13
<i>procure presso tribunali minorenni</i>	5
<i>giudici di pace</i>	12
TOTALI	408

Tabella 1

<i>UFFICI UNICI (*)</i>	<i>località</i>	<i>dirigenti</i>	<i>note</i>
<i>Corte Suprema di Cassazione</i>	<i>Roma</i>	1	<i>Ufficio giudiziario</i>
<i>Procura Generale Cassazione</i>	<i>Roma</i>	1	<i>Ufficio giudiziario</i>
<i>Tribunale Superiore delle Acque</i>	<i>Roma</i>	1	<i>Ufficio giudiziario</i>
<i>Direzione Nazionale Antimafia</i>	<i>Roma</i>	1	<i>Ufficio giudiziario</i>
<i>Ispettorato Generale</i>	<i>Roma</i>	34	86
<i>Ministero –Amministrazione Giudiziaria</i>	<i>Roma</i>	52	

Tabella 2

Sempre con riferimento all'Amministrazione Giudiziaria non si rinvencono, per contro, elementi di interesse in relazione a quanto previsto dalle lettere d) ed e) del comma 404.

Per quanto riguarda, invece, le strutture periferiche (lettera c del comma 404) si fa espresso riferimento allo schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo al decentramento del Ministero nell'ambito del quale sono operati gli interventi di razionalizzazione richiesti dalla legge finanziaria 2007.

Un'ultima annotazione deve essere fatta, sempre per quanto concerne l'Amministrazione Giudiziaria, in ordine a quanto previsto dalla lettera f) che dispone di attuare una riduzione delle dotazioni organiche "per assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione risorse umane, sistemi informativi...e contabilità) non ecceda il 15% delle risorse umane complessivamente disponibili". In merito si evidenzia che possono senz'altro rientrare nell'ambito di applicabilità della norma le dotazioni organiche delle professionalità di esperto informatico e contabile, che hanno una consistenza complessiva di 1.324 unità, pari al 3% della dotazione nazionale di 47.366 posti (come determinata dal DPCM 27/10/2005) e quindi ben al di sotto della soglia percentuale indicata (che corrisponderebbe ad oltre 7.000 unità).

Per quanto riguarda il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, sempre con riferimento al disposto di cui alla lettera f), va evidenziato che il personale attualmente utilizzato per tali funzioni ammonta complessivamente a n. 3577 unità, largamente al di sotto del 15% dell'intera dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria, pari a n. 54.587 unità.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per il Dipartimento per la Giustizia Minorile; il personale in servizio, attualmente utilizzato per funzioni di supporto, ammonta a 369 unità, pari a meno del 15% del personale in dotazione come risulta dal vigente D.P.C.M. in data 14 novembre 2005 (la dotazione organica è stata ripartita con decreto ministeriale 11 maggio 2006).

Non esistono, per contro, a livello dell'intero dicastero organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione (comma 404 lett. e).

2.2. (segue): la riduzione degli uffici dirigenziali

Gli **uffici dirigenziali non generali del Ministero della giustizia** sono:

- n. 569 all'Amministrazione Penitenziaria in forza del D.P.C.M. 28 luglio 2006;
- n. 24 all'Amministrazione minorile in forza del D.P.C.M. 14/11/2005;
- n. 86 all'Amministrazione Giudiziaria in forza del D.P.C.M. 27/10/2005, esclusi gli uffici giudiziari.

La riduzione del 5% comporta una **decurtazione di 33 uffici, ed infatti:**

- Amministrazione Penitenziaria $5\% * 569 = 28,45$;
- Amministrazione minorile $5\% * 24 = 1,2$;
- Amministrazione Giudiziaria $5\% * 86 = 4,3$.

Per quanto riguarda la riduzione di questa tipologia di uffici, ciascuno dei dipartimenti provvederà, per un verso mediante la proposta di modifica dei vigenti D.P.C.M. determinativi delle rispettive dotazioni organiche e, per altro verso attraverso la emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'art. 13 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica portante "Regolamento per il decentramento del Ministero della giustizia e modifiche al regolamento di organizzazione": l'articolo in questione contiene, infatti, una disposizione applicativa dell'art.1, comma 404 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), laddove si prevede che all'individuazione delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali ed alla definizione dei relativi compiti, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si provvede con decreti ministeriali di natura non regolamentare.

Per quanto riguarda gli **uffici dirigenziali generali**, l'attuale dotazione del Ministero della giustizia, costituita dalla somma delle dotazioni delle tre amministrazioni (n. 31 all'Amministrazione giudiziaria, n. 25 all'Amministrazione Penitenziaria e n. 4 alla Giustizia minorile), ammonta a n. 60 uffici: la razionalizzazione nella misura del 10% conduce alla eliminazione di **6 uffici dirigenziali generali**.

L'onere quantitativo della razionalizzazione derivante dalla legge finanziaria 2007 viene sopportato dalla dotazione dell'Amministrazione Giudiziaria, quale risultante dal citato D.P.C.M. 27/10/2005 e dall'aumento disposto dal d.l.vo n. 240/2006, prevedendo una rimodulazione delle articolazioni dirigenziali generali periferiche che realizza il risparmio complessivamente richiesto per il Ministero.

La soppressione degli uffici viene effettuata mediante lo schema di decreto del Presidente della Repubblica portante "Regolamento per il decentramento del Ministero della giustizia e modifiche al regolamento di organizzazione": l'art. 13 contiene, infatti, una disposizione direttamente applicativa dell'art. 1, comma 404 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), laddove è previsto che, per conseguire gli obiettivi di riorganizzazione e contenimento della spesa, viene operata la soppressione di 6 uffici dirigenziali generali previsti dal decreto legislativo n. 240/2006. L'intervento soddisfa integralmente il richiesto sacrificio delle strutture dirigenziali generali del

Ministero della giustizia ed è operato con lo strumento regolamentare a mente dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 240/2006.

3. Il Regolamento per il decentramento del Ministero della giustizia e modifiche al regolamento di organizzazione.

Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 riguarda i compiti e le attribuzioni di tre dipartimenti del dicastero: Organizzazione Giudiziaria, Giustizia Minorile e Affari di giustizia, essendo già stato previsto da altre disposizioni di livello primario il decentramento del dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Nel prosieguo vengono fornite indicazioni di massima per illustrare le questioni che hanno ricadute di interesse delle OO.SS.

Dopo un primo articolo relativo alle definizioni, è prevista una disposizione di carattere generale che definisce i compiti della direzione generale e richiama i poteri di indirizzo e coordinamento dei capi dipartimento. Il principio cardine per la gestione delle risorse da parte del direttore regionale è costituito dall'autonomia nell'ambito di quanto attribuitogli dai capi dipartimento.

Il capo II del Titolo I reca disposizioni di dettaglio per assicurare l'efficace decentramento dei compiti del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ove vengono descritte le attribuzioni delle direzioni regionali per l'area del personale e della formazione, per l'area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi e per l'area della statistica.

Le residue competenze dell'amministrazione centrale trovano elencazione nel nuovo testo dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2001 relativo al dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Il capo III del Titolo I reca disposizioni di dettaglio per assicurare l'efficace decentramento dei compiti del dipartimento per gli affari di giustizia e del dipartimento per la giustizia minorile; in esso vengono descritte le attribuzioni delle direzioni regionali per l'area del casellario giudiziale e delle spese di giustizia, per l'area relativa alle risorse materiali, dei beni e dei servizi afferenti gli uffici giudiziari minorili rientranti nelle attribuzioni del dipartimento per la giustizia minorile.

Il capo II del Titolo II reca disposizioni finali relative al decentramento e all'attuazione della riorganizzazione imposta dall'art.1, comma 404 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).